

# Le risposte delle Finanze ai quesiti su dichiarazioni periodiche, UNICO, 770 e compensazione

*Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 127 E del 9 giugno 1999*

## SOMMARIO

|   | Pag.        |  | Pag.        |
|---|-------------|--|-------------|
| <b>1. Dichiarazioni ai fini dell'IVA</b>  | <b>3206</b> | <b>4.2. Compilazione del rigo RX5</b>  | <b>3212</b> |
| 1.1 Modalità di indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente   | 3206        | <b>5. Presentazione della dichiarazione in forma unificata da parte degli enti pubblici nonché degli organi ed amministrazioni dello Stato</b>   | <b>3212</b> |
| 1.2. Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva   | 3208        | <b>6. Studi di settore</b>   | <b>3213</b> |
| 1.3. Versamento trimestrale   | 3208        | 6.1 Compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore   | 3213        |
| 1.4. Ricevuta di presentazione  | 3208        | 6.2 Compilazione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore   | 3213        |
| 1.5. Importo da indicare nel rigo VP10  | 3208        | 6.3. Inizio e cessazione attività  | 3213        |
| 1.6. Dati del dichiarante   | 3209        | 6.4. Modelli per la comunicazione dei dati extracontabili  | 3213        |
| 1.7. Compilazione del rigo VP3  | 3209        | 6.5. Variabili di tipo contabile   | 3213        |
| <b>2. Unico 99 - Compilazione del Quadro RX</b>   | <b>3209</b> | <b>7. IRAP</b>   | <b>3214</b> |
| 2.1 Dati relativi alla effettuazione dei versamenti   | 3209        | 7.1. Esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap per i produttori agricoli che operano in zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese all'interno dei comuni montani con più di mille abitanti | 3214        |
| 2.2 Soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 1997  | 3210        | 7.2. Minusvalenze  | 3214        |
| 2.3 Indicazione del numero delle rate.  | 3210        | <b>8. Varie</b>  | <b>3214</b> |
| <b>3. Modalità di presentazione del mod. 770/99</b>   | <b>3210</b> | 8.1. Protocollazione delle dichiarazioni   | 3214        |
| 3.1 Modalità di unificazione della dichiarazione del sostituto di imposta predisposta da un soggetto diverso da quello che predispose il modello Unico  | 3210        | 8.2. Rimborso di imposte dedotte dal reddito complessivo   | 3214        |
| 3.2. Percipienti da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del limite dei venti soggetti nell'ambito del quale si è obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata | 3211        | 8.3. Versamento dell'addizionale regionale   | 3215        |
| <b>4. Compensazione</b>   | <b>3211</b> | 8.4. Crediti concessi alle imprese -<br>Compilazione del quadro RU   | <b>3215</b> |
| 4.1. Compensazione dell'addizionale regionale all'Irpef   | 3211        |  |             |

# Compilazione dichiarazioni '99: il quesitario del Fisco

*Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 127 E del 9 giugno 1999*

## **OGGETTO: Risposte ai quesiti sulla compilazione dei modelli di dichiarazione**

In relazione ai quesiti posti in ordine alle modalità di compilazione delle dichiarazioni Mod. UNICO 99 e delle dichiarazioni periodiche IVA si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

### **1. Dichiarazioni ai fini dell'IVA**

#### **1.1 Modalità di indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente**

**D.:** *Come deve essere indicato nel rigo VP7 della dichiarazione IVA periodica il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente qualora il contribuente intenda portarne in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 solo una parte?*

*Nella fattispecie sopra esposta con quali modalità deve essere annotato sui registri IVA il credito IVA utilizzato in compensazione?*

**R.:** Come già evidenziato nel punto 2.18 della circolare n. 92/E del 26 aprile 1999 (in *"Finanza & Fisco" n. 19/99, pag. 2365*), il contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (senza stabilire preventivamente le modalità di utilizzo del credito) tra importi chiesti a rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da compensare

con altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero da computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.

Ai fini del riscontro con le scritture contabili, nel caso di credito IVA riportato dall'anno precedente è necessario che il contribuente annoti ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'ammontare complessivo del credito iniziale sul registro degli acquisti, di cui all'art. 25 dello stesso decreto, e i successivi utilizzi sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) sia se destinati a compensare i debiti IVA periodici sia se destinati a compensare i debiti riguardanti altri tributi, contributi o premi.

Invece, l'eventuale eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla liquidazione di ciascun periodo (mese o trimestre) deve essere computata in detrazione secondo i criteri dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, di conseguenza, non può formare oggetto di compensazione con altri tributi, contributi o premi. Fa eccezione l'ipotesi in cui il contribuente, legittimato a chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA in presenza dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) o b), del citato D.P.R. n. 633, decida di portarlo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In tale caso, deve annotare anche il relativo importo destinato alla compensazione nei suddetti registri IVA.

Pertanto, si forniscono istruzioni per una corret-

ta contabilizzazione sui registri IVA del credito riportato dall'anno precedente e per la compilazione del rigo VP7 della dichiarazione periodica IVA.

*1) Riporto dell'intero credito nella contabilità IVA e utilizzo dello stesso in sede di liquidazioni periodiche*

In tale ipotesi il modello F24 non va utilizzato e nel rigo VP7 deve essere riportato, nella prima dichiarazione IVA periodica, l'intero credito annotato nei registri IVA e, successivamente, l'ammontare del credito residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica.

*2) Riporto dell'intero credito nella contabilità IVA ma con utilizzo di parte del medesimo in compensazione con altri tributi, contributi o premi*

In tale ipotesi, deve essere annotato nei registri

IVA inizialmente l'intero credito riportato dall'anno precedente e successivamente, all'atto di ciascun utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241, devono essere annotati sia l'ammontare di credito compensato (mediante compilazione del modello F24) con la data dell'utilizzo sia l'ammontare del credito residuo calcolato per differenza.

Nel rigo VP7 della dichiarazione periodica deve essere indicato l'ammontare del credito IVA riportato dal periodo precedente (o dall'anno precedente nel caso della prima dichiarazione periodica) al netto della parte di credito eventualmente utilizzata in compensazione con altri tributi, contributi o premi anteriormente alla data in cui viene effettuata la liquidazione periodica.

Si ipotizzi il seguente **esempio**:

|   |  |
|---|--|
| <i>Credito IVA dalla dichiarazione IVA 1998:</i>                                      | <i>credito 100 milioni</i>                               |
| <i>Compensazione ex D.Lgs. n. 241 effettuata in data 4/2/99:</i>                      | <i>debito 50 milioni</i>                                 |
| <i>Liquidazione periodica mese di gennaio 1999<br/>effettuata in data 16.02.1999:</i> | <i>debito 20 milioni</i>                                 |
| <i>Credito disponibile del periodo precedente:</i>                                    | <i><u>credito 50 milioni</u> (cioè 100 - 50 milioni)</i> |
| <i>Saldo liquidazione mese di gennaio:</i>  | <i>credito 30 milioni</i>                                |
| <i>Importo da riportare nel rigo VP7</i>  | <i>credito 50 milioni</i>                                |

*3) Gestione dell'intero credito al di fuori della contabilità IVA*

In tale fattispecie, l'intero credito iniziale viene annotato distintamente nei registri IVA come credito disponibile per le compensazioni ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante utilizzo del modello F24 e, di conseguenza, nella contabilità IVA non si riporta alcun credito. Devono essere altresì annotati tutti i successivi utilizzi in compensazione di detto credito. In questo caso devono essere annotati sui registri gli estremi (importo e data) del modello F24 utilizzato per la compensazione. In alternativa all'annotazione sui registri è sufficiente, per l'anno 1999, che il cre-

dito residuo, dopo la effettuazione delle compensazioni, risulti dalla contabilità o, comunque, sia desumibile dai modelli F24. Per quanto concerne la compilazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nel rigo VP7 relativo alla prima dichiarazione deve essere indicato l'importo zero, mentre nelle dichiarazioni periodiche successive deve essere indicato soltanto l'ammontare dell'eventuale credito IVA maturato nel periodo (mese o trimestre) risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione.

*4) Gestione del credito IVA parte all'interno della contabilità IVA e parte al di fuori*

In tale ipotesi, nel registro IVA delle fatture emes-

se (o dei corrispettivi) deve essere annotata come credito di riporto solo la parte destinata al computo in detrazione all'interno della contabilità IVA (vedi punto 1). Devono essere altresì annotati distintamente l'ammontare del credito IVA che si intende invece destinare, al di fuori della contabilità IVA, alla compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e l'ammontare dei successivi utilizzi in compensazione, così come precisato nel punto 3. Di conseguenza, nel rigo VP7 della prima dichiarazione periodica deve essere indicato soltanto l'ammontare del credito computato in detrazione nella contabilità IVA e, nelle successive dichiarazioni periodiche, il credito di riporto risultante da ciascuna liquidazione periodica.

In considerazione delle incertezze interpretative sorte nella prima fase di applicazione della nuova normativa sulle dichiarazioni periodiche IVA, si chiarisce che restano salvi per il 1999 i comportamenti tenuti dal contribuente in difformità dai criteri generali sopra esposti o dalle istruzioni contenute nelle fattispecie sopra illustrate purché sia l'ammontare iniziale del credito IVA che i successivi utilizzi risultino dai registri IVA ovvero dalla contabilità o, comunque, siano desumibili dai modelli F24.

### **1.2. Contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva**

**D.:** *I contribuenti che non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA periodica?*

**R.:** Così come specificato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA periodica, sono obbligati alla presentazione della detta dichiarazione i contribuenti che per l'anno in corso sono soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, come precisato con circolare n. 19 del 10 luglio 1979, l'obbligo di annotazione non sussiste per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva ovvero hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e di conseguenza, in tali casi, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica.

### **1.3. Versamento trimestrale**

**D.:** *Un soggetto che ha optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e del versamento dell'IVA con frequenza trimestrale è tenuto a computare anche i relativi interessi dell'1,50% qualora compensi l'IVA a debito del periodo con crediti derivanti da altri tributi?*

**R.:** Ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 633 del 1972, i soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA sono obbligati a maggiorare le somme da versare emergenti dalla liquidazione periodica degli interessi in misura dell'1,50%. Pertanto tali contribuenti, prima di effettuare la compensazione con altri tributi, contributi o premi dovranno applicare all'IVA da versare i predetti interessi.

Diverso è il caso in cui il debito IVA venga compensato con un credito IVA, riportato in detrazione dal periodo ovvero dall'anno precedente, poiché in tale ipotesi la compensazione dei debiti e dei crediti avviene già nell'ambito della liquidazione periodica dell'imposta e, pertanto, solo sul saldo finale (che costituisce l'IVA effettivamente da versare) devono essere calcolati gli interessi previsti dalla legge, qualora anche dopo tale compensazione emerga un debito d'imposta.

### **1.4. Ricevuta di presentazione**

**D.:** *Nella ricevuta di presentazione agli intermediari per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA periodica deve essere sempre indicato, nella seconda riga, il codice fiscale del responsabile del C.A.F. o dell'associazione di categoria ecc.?*

**R.:** Si precisa che il codice fiscale del responsabile degli organismi diversi dalle persone fisiche, abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni, può non essere indicato qualora non venga apposto il visto di conformità. Peraltro, se dovesse risultare più agevole per il tipo di software utilizzato, il codice fiscale del professionista può essere riportato nella prima riga, la stessa, cioè, prevista per l'indicazione del codice fiscale dell'intermediario diverso da persona fisica.

### **1.5. Importo da indicare nel rigo VP10**

**D.:** *A causa degli arrotondamenti operati sui sin-*

*goli importi da indicare nella dichiarazione periodica IVA si può determinare una differenza, in più o in meno, con l'ammontare dell'imposta risultante a debito dai registri per ciascun periodo. L'ammontare da versare richiesto al rigo VP10 deve essere determinato tenendo conto degli importi indicati nella dichiarazione IVA periodica?*

**R.:** I versamenti da effettuare devono sempre tenere conto esclusivamente degli importi arrotondati alle mille lire indicati in sede di compilazione della dichiarazione periodica, in quanto il sistema di controllo dell'amministrazione finanziaria utilizza tali dati per riscontrare la correttezza degli adempimenti effettuati dai contribuenti. Comunque, per l'anno 1999, è consentito effettuare i versamenti in base alla liquidazione periodica, senza tenere conto delle regole di arrotondamento previste nella dichiarazione periodica IVA.

A decorrere dall'anno 2000, è necessario che i contribuenti adeguino la tenuta della contabilità effettuando, già in fase di liquidazione periodica, gli stessi arrotondamenti richiesti per l'indicazione degli importi in sede di dichiarazione periodica.

### **1.6. Dati del dichiarante**

**D.:** *Nel riquadro "Dichiarante" posto sulla busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione IVA periodica, occorre indicare i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione o quelli del contribuente cui si riferisce la stessa?*

**R.:** Nel riquadro del Dichiarante posto in alto a sinistra della detta busta si devono indicare in ogni caso i dati (codice fiscale, denominazione, domicilio fiscale) del contribuente titolare di partita IVA, cui si riferisce la dichiarazione.

### **1.7. Compilazione del rigo VP3**

**D.:** *Nel rigo VP3 della dichiarazione periodica devono essere compresi anche gli acquisti di servizi resi da prestatore estero a committente nazionale?*

**R.:** Ad integrazione di quanto precisato nella circolare n. 92/E del 26 aprile 1999 con riferimento agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizi per le quali la fattura è emessa dal cessionario, a norma del terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del

1972, si chiarisce che anche le prestazioni di servizi rese da prestatore estero, per le quali il committente nazionale è tenuto ad assolvere l'imposta, a norma degli artt. 40 e 44 del decreto legge n. 331 del 1993, devono essere comprese nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica, mentre l'imposta a debito relativa alle stesse va indicata nel rigo VP5 e quella a credito, per l'ammontare detraibile, nel rigo VP6.

## **2. Unico 99 - Compilazione del quadro RX**

### **2.1. Dati relativi alla effettuazione dei versamenti**

**D.:** *Si chiede di conoscere se sia necessario indicare nel quadro RX:*

— *i dati dei versamenti effettuati senza utilizzo del Modello F24 nel periodo dal 1° gennaio al 3 maggio 1998;*

— *i dati dei versamenti a saldo risultanti dal modello UNICO 99.*

*Inoltre si chiede se, per semplicità di compilazione meccanografica, sia possibile riportare nel quadro RX del Mod. UNICO 99 anche i dati relativi ai versamenti delle ritenute che in caso di dichiarazione Mod. 770/99 presentato in forma unificata, sono già esposti nei quadri ST, SU e SQ.*

**R.:** Le istruzioni del Modello UNICO 99 precisano che la compilazione del prospetto dei versamenti contenuto nel quadro RX è finalizzata alla correzione di eventuali errori di compilazione delle deleghe Modello F24 o di acquisizione dei dati.

È, quindi, interesse del contribuente compilare il predetto quadro riportando i dati dei versamenti in acconto e a saldo che incidono sulla liquidazione dei tributi e dei contributi risultanti dalla dichiarazione, anche se non effettuati con la delega modello F24, fermo restando che, in ogni caso, non saranno applicabili sanzioni nei confronti dei contribuenti che non ritenessero opportuno compilare, in tutto o in parte, il quadro RX.

**L'indicazione dei dati relativi ai versamenti a saldo degli importi risultanti da UNICO 99 può essere effettuata anche se la data dei versamenti stessi è successiva a quella indicata nella ricevuta di presentazione della dichiarazione che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica de-**

**sono necessariamente rilasciare al contribuente.**

Nel prospetto del quadro RX possono essere riportati anche i dati di versamenti diversi da quelli precedentemente evidenziati, qualora tale modalità di compilazione risulti più agevole per il contribuente. È pertanto possibile riportare, in particolare, anche quelli già esposti nei quadri ST, SU e SQ del Mod. 770/99.

## 2.2 Soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 1997

**D.:** I soggetti titolari di partita IVA che hanno cessato l'attività nel corso del 1997 e che nel Mod. UNICO 98 hanno evidenziato un credito IVA e un credito di Contributo al Servizio sanitario nazionale, non chiesti a rimborso, possono riportare tali importi nel rigo RN24 ("Eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni") del Mod. UNICO 99?

**R.:** La parte dei predetti crediti non utilizzata in compensazione non deve essere indicata nel rigo RN24, bensì nel quadro RX. In particolare, l'eccedenza riferibile all'IVA deve essere indicata nel rigo RX3 del predetto quadro RX, mentre l'eccedenza di contributo al Servizio sanitario nazionale deve essere indicata nel rigo RX8 (anche da parte dei soggetti che non hanno cessato l'attività). In tale rigo può essere riportata anche l'eccedenza dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa non utilizzata in compensazione.

Tali somme potranno essere chieste a rimborso ovvero utilizzate in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, indicando, in tal caso, nel modello F24 il corrispondente codice tributo e, come periodo di riferimento, l'anno 1998.

## 2.3 Indicazione del numero delle rate.

**D.:** Nelle avvertenze al mod. F24 è stato precisato che in caso di versamento in unica soluzione occorre indicare nell'apposito spazio relativo al numero di rate il valore 0101. Si chiede se tale indicazione risulti obbligatoria anche nel rigo RX30 del mod. UNICO 99?

**R.:** No, la compilazione del rigo RX30 è obbligatoria solo nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione dei versamenti risultanti da UNICO.

## 3. Modalità di presentazione del mod. 770/99

### 3.1 Modalità di unificazione della dichiarazione del sostituto di imposta predisposta da un soggetto diverso da quello che predispose il modello Unico

**D.:** Nel caso in cui i quadri del Mod. 770/99 devono essere presentati da un contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata e quest'ultima sia predisposta da due diversi soggetti, quello che cura la predisposizione di tutte le altre dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP) deve allegare alle stesse obbligatoriamente la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770/99 (quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti; quadro SS, concernente i dati riassuntivi nonché il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione)?

**R.:** Al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari è consentito, qualora i quadri del Mod. 770/99 debbano essere compresi nella dichiarazione unificata e siano predisposti da due diversi soggetti, tenere i seguenti comportamenti:

1. se uno soltanto dei soggetti trasmette in via telematica, la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770/99 deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata, unitamente alle altre dichiarazioni fiscali;

2. se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 99 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'Irap può anche non comprendere (se tale modalità risulta più agevole) alcun quadro del Mod. 770/99, purché:

- nel riquadro "Firma della dichiarazione", posto nella seconda pagina del frontespizio, siano indicati i quadri del Mod. 770/99 che il contribuente è tenuto a presentare;

- nel riquadro "presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/99 stesso.

Si fa presente che in ogni caso, la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770/99 può essere conte-

nuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

L'intermediario che trasmette l'intera dichiarazione modello 770 o parti di essa ha analogo obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello Unico.

Si fa presente, altresì, che in entrambi i casi quando separatamente dalla dichiarazione unificata viene inviato l'intero modello 770/99 o parte di esso, per la sua presentazione può indifferentemente essere utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del Modello UNICO 99 ovvero il modello base del 770/99. In tale ultimo caso, nell'apposita casella posta nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere indicata la lettera:

— "C", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO 99 Persone fisiche;

— "D", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO 99 Società di persone ed equiparate;

— "E", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;

— "F", se il Modello 770/99 fa parte del Modello UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati.

Si precisa, infine, che il soggetto che trasmette i quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o all'IRAP dovrà indicare nell'apposita casella:

- la lettera "A" se la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770 è da lui trasmessa unitamente ai quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o all'IRAP;

- la lettera "B" quando la parte essenziale ed inscindibile del Mod. 770 non è trasmessa unitamente ai quadri relativi ai redditi, all'Iva e/o all'IRAP.

### **3.2. Percipienti da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto del limite dei venti soggetti nell'ambito del quale si è obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata**

**D.:** Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di presentare la dichiarazione in forma unificata, si chiede di conoscere se:

a) devono essere computati tra i percipienti i soli eredi dei dipendenti o anche gli eredi di altre categorie di percipienti ai quali sono stati corrisposti somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte;

b) qualora nel 1998 o nel 1999, prima della presentazione della dichiarazione del Mod. 770/99, si siano verificati eventi che hanno comportato l'estinzione dei soggetti preesistenti (quali: fusioni, scissioni totali, successioni dell'impresa individuale, ecc.), nel computo dei percipienti si debba tenere conto anche dei soggetti elencati nei quadri del Mod. 770/99 riferiti al soggetto estinto;

c) si deve tener conto anche dei soggetti per i quali viene effettuata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, la comunicazione nominativa all'Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1998, che possono generare i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81 del TUIR.

**R.:** Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata i sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti e che sono tenuti a presentare, oltre al Mod. 770/99, anche un'altra dichiarazione fiscale. Nel computo dei predetti percipienti si deve tener conto degli eredi e dei soggetti elencati nei quadri del Mod. 770/99 riferiti al soggetto estinto. Non devono, invece, essere conteggiati i soggetti per i quali deve essere effettuata la comunicazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in quanto le somme oggetto della predetta comunicazione non sono erogate dai soggetti obbligati alla comunicazione stessa. Si precisa, inoltre, che, in caso di corresponsione di redditi di capitali o di redditi diversi sui quali la ritenuta è operata a titolo d'imposta e per i quali non è prevista la rilevazione nominativa dei percipienti, questi ultimi non devono essere conteggiati ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

## **4. Compensazione**

### **4.1. Compensazione dell'addizionale regionale all'Irpef**

**D.:** Un debito o un credito di addizionale regionale all'Irpef può essere utilizzato in compensazione anche dai soggetti non titolari di partita IVA?

**R.:** A seguito delle modifiche apportate al decre-

to legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dal decreto legislativo n. 422 del 1998, sono ammessi alla compensazione anche i soggetti non titolari di partita IVA. Pertanto, un contribuente che vanta un credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi e deve versare una somma a titolo di addizionale regionale all'Irpef, o viceversa, può effettuare la compensazione utilizzando il Mod. F24.

#### 4.2. *Compilazione del rigo RX5*

**D.:** *Si chiede di conoscere con quali modalità deve essere compilato il rigo RX5 per la richiesta di rimborso del credito derivante da imposte sostitutive, indicate nel quadro RT, dal momento che in tale ultimo quadro possono essere determinati più crediti riferiti a tributi diversi.*

**R.:** Nel rigo RX5 deve essere riportata la somma dei crediti risultanti dal quadro RT, anche se riferiti a tributi diversi.

### 5. **Presentazione della dichiarazione in forma unificata da parte degli enti pubblici nonché degli organi ed amministrazioni dello Stato**

**D.:** *In quali casi devono presentare la dichiarazione in forma unificata gli enti pubblici residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir) nonché gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni (art. 88, comma 1, del Tuir)?*

**R.:** I soggetti precedentemente indicati devono presentare la dichiarazione in forma unificata, utilizzando il modello UNICO 99 degli enti non commerciali, se hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare e sono tenuti alla presentazione di almeno due tra le seguenti quattro dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'Iva;
- dell'Irap (utilizzando l'apposito quadro IQ- Am-

ministrazioni ed Enti pubblici);

- del sostituto di imposta se sono state operate ritenute nei confronti di non più di 20 percipienti.

Tra i destinatari della presente disposizione rientrano tutti i soggetti che possono essere annoverati tra gli enti pubblici non commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, compresi gli enti e le amministrazioni pubbliche non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché non soggetti all'Irpef in base all'articolo 88 del Tuir.

Devono tenere conto della disposizione in esame anche i soggetti non espressamente menzionati nell'art. 88, comma 1, del Tuir quali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si precisa, inoltre, che sono da ricomprendere nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lett. c), anche i soggetti che svolgono le attività non considerate commerciali ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR.

A tale riguardo si ricorda che in tutti i casi in cui l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione scada anteriormente alla data del 20 luglio 1999, il termine per la presentazione della dichiarazione in forma unificata è fissato al 20 luglio 1999. La trasmissione telematica di tali dichiarazioni deve essere effettuata entro il mese di settembre.

Per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 88 del Tuir, per l'individuazione dell'ordinario termine di presentazione della dichiarazione si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998. Le dichiarazioni in oggetto devono essere conseguentemente presentate entro un mese dall'approvazione del



bilancio o del rendiconto dai soggetti tenuti all'approvazione degli stessi ovvero entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta per gli altri soggetti.

## 6. Studi di settore

### 6.1 Compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore

**D.:** *I contribuenti che esercitano più attività economiche per le quali non sono stati approvati i relativi studi di settore e quelli per i quali gli studi, benché approvati, risultano inapplicabili, sono tenuti a compilare nel Mod. UNICO 99 i righi relativi all'incidenza delle varie attività esercitate in relazione al totale dei ricavi conseguiti?*

**R.:** Il rigo relativo alla incidenza delle "attività secondarie" (ad esempio, rigo RG35 o RF71 del modello UNICO 99 - Persone fisiche) va obbligatoriamente compilato dai soli contribuenti che esercitano attività per le quali è stato approvato uno studio di settore ma ai quali gli studi stessi non si applicano per il verificarsi delle cause di inapplicabilità da indicare con i codici 1 e 2, vale a dire, rispettivamente, "produzione o vendita in luoghi diversi" e "esercizio di più attività".

### 6.2 Compilazione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

**D.:** *I contribuenti esclusi dall'applicazione degli accertamenti basati sugli studi di settore, sono tenuti a compilare il prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore, riportato nel Mod. UNICO 99?*

**R.:** No, il prospetto in questione non deve essere compilato dai contribuenti esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

### 6.3. Inizio e cessazione attività

**D.:** *Gli studi di settore sono applicabili alle aziende che hanno iniziato l'attività il 1° gennaio o cessato la stessa il 31 dicembre?*

**R.:** In base all'art. 10 della legge n. 146 del 1998 l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta costituisce causa di esclusione dall'applicazione dell'accertamento in base agli studi di settore. Tale causa di esclusione sussiste anche quando tali eventi si verificano il 1° gennaio o il 31 dicembre.

### 6.4. Modelli per la comunicazione dei dati extra-contabili

**D.:** *Nei modelli mediante i quali comunicare all'amministrazione finanziaria i dati strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono contenuti anche dati contabili quali, ad esempio, spese per il carburante o per l'utilizzo di telefoni cellulari. Con riferimento alla determinazione del valore da attribuire a tali ultimi dati, occorre tenere presente anche le variazioni fiscali derivanti dall'applicazione delle disposizioni del TUIR?*

**R.:** I dati contabili contenuti nei modelli approvati il 21 maggio 1999, mediante i quali comunicare all'amministrazione finanziaria i dati strutturali rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, devono essere determinati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie; ciò che rileva è il dato risultante dalle scritture contabili.

### 6.5. Variabili di tipo contabile

**D.:** *Si tiene conto, tra le variabili di natura contabile rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. d), del TUIR?*

**R.:** I ricavi dichiarati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono quelli previsti dall'art. 53 del TUIR, a esclusione di quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tali ricavi sono direttamente rilevabili dai righi dei modelli di dichiarazione. Ad esempio, nell'ambito di UNICO 99 Persone fisiche, i ricavi di cui all'art. 53, lett. a) e b) sono indicati nei righi RG2, campo 3 e RF55, campo 2; i proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) e d) sono indicati al rigo RG3 (campo 2 meno campo 1) e RF 56 (campo 2 meno campo 1).

## 7. IRAP

### 7.1. Esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap per i produttori agricoli che operano in zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese all'interno dei comuni montani con più di mille abitanti

**D.:** *Un produttore agricolo, con volume di affari per l'anno 1997 inferiore a 15 milioni, per il quale sussistono, nel corso del 1998, le condizioni per fruire del regime di esonero dagli adempimenti IVA di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72, a seguito di delibera regionale che ha individuato, come previsto, dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese all'interno dei comuni montani con più di mille abitanti, è tenuto al pagamento dell'Irap a saldo ed alla presentazione della relativa dichiarazione?*

**R.:** Il produttore agricolo in oggetto non è tenuto al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 1998, né alla presentazione della dichiarazione, in quanto, con la pubblicazione della delibera che individua nell'ambito dei comuni montani le zone con meno di cinquecento abitanti, ha avuto piena efficacia il regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta ai fini dell'IVA con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno fermo restando l'obbligo, precisato nella circolare ministeriale 19 giugno 1998, n. 154, del versamento dell'imposta che risulti dovuta in relazione alle cessioni effettuate prima della pubblicazione della predetta delibera da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il produttore agricolo può in ogni caso presentare dichiarazione ai fini IRAP al fine di indicare unicamente gli eventuali acconti versati.

### 7.2. Minusvalenze

**D.:** *In quale rigo del quadro IQ del modello UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati vanno indicate le minusvalenze relative a beni strumentali?*

**R.:** Le minusvalenze relative a beni strumentali, anche se costituenti componenti straordinarie, con

esclusione comunque di quelle realizzate in sede di cessione di aziende, complessi o rami aziendali, vanno indicate nel rigo IQ13 del quadro IQ del predetto modello UNICO 99.

## 8. Varie

### 8.1. Protocollo delle dichiarazioni

**D.:** *Le organizzazioni e gli studi professionali che hanno necessità di gestire un sistema di protocollazione articolato possono utilizzare per l'individuazione dei protocolli che intendono istituire:*

1. *un sistema di codificazione alfanumerico;*
2. *un maggior numero di caratteri rispetto a quello (quattro) previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico?*

**R.:** Qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, per la individuazione della sede o dei distinti protocolli eventualmente in essa istituiti può essere utilizzato in aggiunta ai primi quattro caratteri specificamente destinati a tale finalità anche i primi due a sinistra dei sette caratteri dedicati all'indicazione del progressivo di numerazione. Non è, invece, possibile utilizzare sistemi di codificazione alfanumerici considerato che nei tracciati record i campi in questione sono definiti numerici. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di garantire la univocità dei protocolli attribuiti da ciascun intermediario.

### 8.2. Rimborso di imposte dedotte dal reddito complessivo

**D.:** *Le istruzioni relative al quadro RM, sezione IV, di UNICO 99 - Persone fisiche richiedono l'indicazione delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte, compreso il contributo al servizio sanitario nazionale, dedotti dal reddito complessivo. Si chiede se il detto contributo relativo al 1997 utilizzato in compensazione debba essere indicato nel quadro RM.*

**R.:** Tra le somme da assoggettare a tassazione separata da indicare nella sezione IV del citato quadro RM di UNICO 99 devono essere indicate anche quelle di Ccssn dedotte dal reddito complessivo e compensate nel corso del 1998.

**8.3. Versamento dell'addizionale regionale**

**D.:** Deve essere effettuato il versamento della addizionale regionale all'IRPEF se lo stesso risulta di importo non superiore a lire 20.000?

**R.:** No, in quanto per effetto della disposizione contenuta nell'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997 si applicano alla predetta addizionale, relativamente a tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, le disposizioni previste per l'IRPEF in materia di dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.

**8.4. Crediti concessi alle imprese - compilazione del quadro RU**

**D.:** Le istruzioni al quadro RU del Modello UNICO 99 richiedono di indicare l'importo dei crediti di imposta concessi alle imprese utilizzato in compen-

sazione nella delega F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Si chiede se possa ritenersi corretta l'indicazione del credito utilizzato fino al 16 maggio 1999, considerato che per motivi organizzativi risulta difficile l'aggiornamento del dato successivamente a tale data.

**R.:** Ai fini della compilazione del quadro contenuto nelle dichiarazioni dei redditi relativo ai crediti d'imposta concessi alle imprese, qualora tale modalità di compilazione risulti più agevole per il contribuente, è consentito indicare gli utilizzi dei crediti in questione effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata a banche, poste o intermediari abilitati alla trasmissione telematica ovvero trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

**Si rammenta a tutti i nostri abbonati  
che il servizio di Consulenza Telefonica,  
di natura esclusivamente fiscale e tributaria,  
si effettua dalle ore 16.00 alle ore 19.30  
tutti i giorni (escluso il sabato) al numero verde  
e che il costo dell'abbonamento annuale  
alla rivista è di Lit. 370.000**

**Numero Verde**  
**167-867105**

**Numero Verde**  
**800-867105**